



Prot. n. 255/2022

Roma, 26 febbraio 2022

Al Ministero della salute

Ufficio di Gabinetto

Ufficio Legislativo

Direzione generale delle professioni
sanitarie e risorse umane del Ssn

Direzione generale della
prevenzione sanitaria

LORO SEDI

Oggetto: **adempimenti ex art. 1 del [DL 26 novembre 2021, 172](#) – richiesta di indicazioni, termini e modalità per l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari.**

Gentili tutti,

si fa seguito all'incontro tenuto in data 24 febbraio u.s. e, nel ringraziare per la collaborazione, si rappresentano alcuni aspetti applicativi che, a giudizio delle scriventi Federazioni, richiedono un approfondimento al fine di definire procedure operative omogenee e condivise.

1) Incertezza sui termini dai quali decorre l'obbligo di somministrazione della dose di richiamo

Sono pervenute all'attenzione delle scriventi Federazioni alcune circolari e note esplicative di diversi enti, mediante le quali è stata diffusa un'interpretazione che appare confliggere con quanto emerso dall'interrogazione della Piattaforma nazionale - DGC ove attualmente risulta confermato che i professionisti divengono inadempienti allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario.

A titolo esemplificativo, nella [ricostruzione offerta dalla Regione Piemonte avente ad oggetto "Prime indicazioni relative al Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172"](#), è stato evidenziato che sebbene il termine minimo per effettuare la somministrazione della terza dose decorra a partire dal quinto mese successivo al completamento del ciclo vaccinale, non vi sarebbe alcuna indicazione normativa, o di codeste Direzioni generali, in merito al termine massimo per effettuare la terza dose, così da potersi ritenere che *"allo scadere dei cinque mesi dalla seconda dose ed entro il termine di 9 mesi (scadenza del green pass ricevuto a seguito della seconda dose) potrà essere esercitata la professione senza incorrere nella sospensione"*.

In tutta evidenza, siffatte indicazioni si pongono in contrasto anche con quanto puntualmente indicato dalla Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica alle sole scriventi con [comunicazione prot. n. 19018 del 3 dicembre 2021](#) che poneva l'obbligo della dose di richiamo "a partire dal momento in cui sono decorsi 5 mesi dal completamento del ciclo primario, secondo i termini indicati dalla circolare DGPREV 22 novembre 2021", termine oggi fissato in 120 giorni.

A fronte della riduzione del termine entro il quale è possibile sottoporsi alla somministrazione della dose richiamo, si chiede di adottare gli atti di cui l'art. 4 del citato DL 44/2021, onde fornire indicazioni chiare sulla coincidenza del termine da cui è possibile prenotare la vaccinazione ed è obbligatorio sottoporvisi; ciò al fine di contrastare il novero di sospensioni sinora comminate a causa della riscontrata inconsapevolezza in argomento da parte dei soggetti obbligati.

2) Incertezza sui termini dai quali decorre l'obbligo di somministrazione dell'unica dose nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2

Sono pervenute alle scriventi Federazioni numerosi quesiti sulla decorrenza dell'obbligo vaccinale per i professionisti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

Sul punto si chiede se sia ancora valida la circolare del Ministero della salute della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. [8284 del 03 marzo 2021](#), che chiarisce che nei confronti di tali soggetti è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19, "purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa" e se l'obbligo per i professionisti decorra a partire dall'intervallo minimo e quindi dopo 90 giorni dall'infezione.

Nel caso in cui tale circolare fosse ancora valida, si chiede se trovi applicazione anche per l'ipotesi di infezione entro i 14 giorni dalla prima dose.

Al riguardo la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, con circolari nn. [0040711 del 09 settembre 2021](#) e [0056052 del 06 dicembre 2021](#), ha fornito indicazioni solo sull'intervallo massimo (180 giorni dalla documentata infezione) e non su quello minimo a decorrere dal quale è possibile effettuare la seconda dose. Anche per tale fattispecie si chiede conferma della decorrenza dell'obbligo della somministrazione della dose di vaccino a partire dall'intervallo minimo.

3) Incidenza dell'infezione sull'assolvimento dell'obbligo vaccinale

Nell'apparente silenzio normativo, nella prassi si registrano interpretazioni eterogenee da parte degli Ordini per la gestione delle posizioni dei *sospensendi* e dei sospesi che abbiano contratto l'infezione da SARS-CoV-2, per i quali non è chiaro se e come il legislatore abbia inteso che la sopraggiunta positività al virus possa avere rilievo, rispettivamente, nel corso dell'istruttoria di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale ed una volta sospesi.

La questione è di primario rilievo, giacché la mancata considerazione di tale circostanza determinerebbe rilevanti ricadute in tema di sostentamento economico degli interessati e di funzionamento delle strutture sanitarie, anche a causa dell'aumentare dei contagi e della rilevata, diffusa incomprendimento dei termini dai quali effettivamente decorre l'obbligo vaccinale della dose di richiamo.

Una simile lettura non sembrerebbe nemmeno conferente con quanto rappresentato nelle circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria di codesto Ministero relative al rapporto tra infezione e termini di vaccinazione, né con quanto ritenuto idoneo in altri ambiti per il perseguimento della medesima ratio di tutela della salute o con la natura non sanzionatoria della sospensione per mancato adempimento all'obbligo vaccinale.

Ringraziando fin d'ora per l'attenzione che sarà garantita alle nostre istanze, per mero scrupolo si evidenzia che i presenti quesiti rivestono carattere di assoluta urgenza stante la necessità di fronteggiare ipotesi peculiari ma sempre più frequenti, i cui ritardi o le cui incertezze nella gestione stanno già avendo gravi ricadute sul funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, oltre a costituire un possibile rischio per le esigenze di tutela della salute cui è preordinata la normativa in esame e per i profili di responsabilità degli Ordini territoriali e delle scriventi Federazioni.

In spirito di collaborazione, si trasmette il documento in allegato che prospetta ipotesi risolutive alle questioni poste nel rispetto delle indicazioni già fornite da codesto Ministero (all. 1), richiedendo che tali soluzioni confluiscono in una circolare adottata ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e s.m.i.

Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

All. 1

**Il Presidente
CNOP**

David Lazzari



**La Presidente
FNCF**

Nausicaa Orlandi



**Il Presidente
FNOMCeO**

Filippo Anelli




**La Presidente
FNOPI**

Barbara Mangiacavalli



**La Presidente
FNOPO**

Silvia Vaccari



**La Presidente
FNO TSRM e PSTRP**

Teresa Calandra



**Il Presidente
FNOVI**

Gaetano Penocchio



**Il Presidente
FOFI**

Andrea Mandelli



**Il Presidente
ONB**

Vincenzo D'Anna

